

BGer 4P.124/2005 vom 22. November 2005

Bundesgericht, 2005-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4P.124_2005

FR: TF 4P.124/2005 du 22 novembre 2005

IT: TF 4P.124/2005 del 22 novembre 2005

Erwägungen

E. 1

L'impugnativa sottoposta all'esame del Tribunale federale è suddivisa in undici parti, intitolate: I. In ordine; II. Preliminarmente; III. Antefatti; IV. Sulla fattispecie esaminata dal TdA; V. Questioni in diritto sollevate davanti al TdA; VI. Altre considerazioni in diritto; VII. I mezzi d'impugnazione davanti al TF; VIII. Ricorso di diritto pubblico; IX. Ricorso per riforma; X. Nullità; XI. Richiesta dell'effetto sospensivo.

In questo documento, di una trentina di pagine, la patrocinatrice della convenuta presenta la cronistoria della causa (dalla sua introduzione nel 2000 sino ad oggi) e ripropone, fra l'altro, critiche contro l'ordinanza 28 dicembre 2001 - che ha peraltro già impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 4P.19/2002) - così come contro gli ulteriori atti processuali, dimenticando che, se del caso, essa avrebbe potuto e dovuto aggravarsi contro di essi a quell'epoca, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Giovi allora rammentare che l'attuale procedimento verte esclusivamente sulla decisione emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 aprile 2005, con la quale è stata confermata la competenza del giudice di Lugano e respinta l'eccezione di litispendenza.

E. 2

Già si è detto che l'allegato ricorsuale racchiude tre rimedi: un ricorso di diritto pubblico, un ricorso per riforma e un ricorso per nullità.

E. 2.1

Giusta l' art. 57 cpv. 5 OG (applicabile anche al ricorso per nullità in virtù del rinvio contenuto nell' art. 74 OG) un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma, rispettivamente prima del ricorso per nullità. Si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma - o il ricorso per nullità - verte sulla questione della competenza, che dev'essere decisa preliminarmente (DTF 86 II 139 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).

In data odierna sia il ricorso per nullità sia il ricorso per riforma sono stati dichiarati inammissibili. È pertanto possibile chinarsi sul ricorso di diritto pubblico.

E. 2.2

Qualora più ricorsi vengano presentati in un unico scritto, il Tribunale federale può entrare nel merito dei gravami unicamente se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2a). In altre parole, il Tribunale federale non

esamina le censure che non possono essere attribuite, sulla scorta delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei rimedi. Ciò vale, a maggior ragione, se l'impugnativa è stata redatta da un avvocato, tenuto ad inoltrare un gravame conforme alle esigenze legali in considerazione della sua formazione professionale (DTF 116 II 745 consid. 2b).

E. 3

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del gravame (DTF 131 I 57 consid. 1).

E. 3.1

Interposto in tempo utile (art. 89 OG) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 88) contro una decisione incidentale di ultima istanza sulla competenza (art. 87 cpv. 1 OG) il ricorso di diritto pubblico risulta, sotto questo profilo, ricevibile.

E. 3.2

Rimedio giuridico straordinario, il ricorso di diritto pubblico configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395).

In questo ambito, il Tribunale federale vaglia pertanto solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, infatti, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6). In altre parole, l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 128 III 50 consid. 1c pag. 53 seg. con rinvii).

E. 3.3

In concreto, l'argomentazione ricorsuale è lungi dall'essere chiara e dettagliata, come previsto dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG .

Nel suo scritto la ricorrente evoca numerose disposizioni del diritto processuale cantonale, della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il tutto alla rinfusa, senza che sia fatta precisa menzione dell'atto criticato, e in buona parte addirittura con riferimento ad altre fasi del procedimento. Né possono essere tenute in alcuna considerazione le riflessioni di natura generale in merito all'organizzazione giudiziaria e alla tesi secondo cui il ricorso per riforma ingloberebbe anche quello di diritto pubblico.

Per quanto attiene più da vicino la decisione impugnata, nella limitata misura in cui gli argomenti esposti nell'impugnativa sono comprensibili, la ricorrente sembra innanzitutto dolersi - pur senza dichiararlo esplicitamente, in contrasto con l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG - di un accertamento arbitrario dei fatti (art. 9 Cost.). Con riferimento alla natura giuridica dell'azione, essa nega ad esempio che la controparte abbia fondato la sua domanda sull' art. 41 CO , mentre, per quel che concerne il giudizio sulla litispendenza, contesta l'affermazione secondo la quale le parti coinvolte nell'altra procedura sarebbero diverse.

Nella misura in cui essa si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità ticinese, la ricorrente propone un'argomentazione di natura appellatoria, inidonea a dimostrare la manifesta insostenibilità di quanto accertato in sede cantonale (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312).

Essa si prevale inoltre, esplicitamente, della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), della violazione della garanzia del giudice del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), e - in relazione ad entrambe le predette censure - dell' art. 6 CEDU . Ora, a prescindere dal fatto che nessuna di queste critiche è stata motivata conformemente ai requisiti posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 3.2), si può abbondanzialmente osservare che, in ogni caso, il diritto costituzionale non è stato violato. L' art. 30 cpv. 2 Cost. stabilisce effettivamente che nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio; questa stessa norma precisa tuttavia che "la legge può prevedere un altro foro" e in concreto, come già esposto nel quadro dell'esame del parallelo ricorso per riforma, l' art. 25 LForo prevede esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato. Per quel che riguarda invece la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 OG), invocata in relazione al mancato esame di alcune delle censure da lei sollevate dinanzi al Tribunale d'appello, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere una decisione motivata - che deriva dal diritto di essere sentito - non impone all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottoposti; basta che si occupi delle circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b). Ciò che ha fatto nella fattispecie in rassegna. Dalla sentenza emerge chiaramente quali sono i motivi che hanno indotto i giudici ticinesi a respingere le eccezioni di incompetenza e di litispendenza.

E. 4

In conclusione, anche il ricorso di diritto pubblico - come già il ricorso per riforma - dev'essere dichiarato inammissibile a causa della carente motivazione.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 novembre 2005

In nome della I Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.